

## AVVISO ALLA CLIENTELA

Si informa la clientela che, ai sensi dell'art. 2 del decreto legge n. 185 del 2008, come convertito dalla Legge n. 2 del 2009 (cd. Decreto anticrisi), l'importo delle rate, a carico del mutuatario, dei mutui a tasso non fisso da corrispondere nel corso del 2009 non può essere superiore, complessivamente, ad un importo calcolato applicando il tasso maggiore tra il 4 per cento - senza *spread*, spese varie o altro tipo di maggiorazione - e l'importo calcolato secondo il tasso indicato nel contratto di mutuo alla data di stipula dello stesso. Tale criterio di calcolo non si applica qualora le condizioni contrattuali determinano una rata di importo inferiore a quella calcolata.

In pratica la suddetta agevolazione consiste nell'accollo, da parte dello Stato, di una parte delle rate scadenti nel 2009 e si realizza:

- per le rate che devono ancora scadere, mediante una riduzione dell'importo delle medesime;
- per quelle già scadute, mediante accredito del contributo dello Stato sul conto corrente della clientela interessata.

I titolari dei contratti di mutuo che possono beneficiare di tale agevolazione statale sono solamente le persone fisiche che hanno stipulato un contratto di mutuo a tasso non fisso garantito da ipoteca per l'acquisto la costruzione e la ristrutturazione dell'abitazione principale, ad eccezione dei mutui stipulati per finanziare immobili rientranti nelle categorie catastali A1, A8 e A9 vale a dire, abitazioni di tipo signorile, ville, castelli e palazzi di eminente pregio artistico o storico.

Tale riduzione della rata si applica ai contratti di mutuo a tasso non fisso sottoscritti o accollati anche a seguito di frazionamento fino al 31 ottobre 2008, nonché ai mutui rinegoziati ai sensi del d.l. n. 93 del 2008 come convertito dalla legge n. 126 del 2008 (c.d. Decreto Tremonti). Inoltre, se il mutuo è cointestato e soltanto uno dei cointestatari ha i requisiti, l'agevolazione statale spetta solo sulla quota della rata corrispondente al cointestatario che ha i requisiti.

A tale proposito, la Banca provvederà automaticamente ad accreditare il contributo statale sul conto corrente dei mutuatari che risultano menzionati negli elenchi appositamente comunicati a tale fine dall'Agenzia delle Entrate.

Coloro che non riscontrassero tale accredito e ritenessero invece di essere in possesso dei requisiti per godere dell'agevolazione, dovranno presentare entro e non oltre il **31 gennaio 2010**, un'apposita istanza alla banca ed attestare la presenza dei requisiti previsti dalla citata normativa mediante un'apposita autocertificazione, un cui facsimile è disponibile presso la stessa Banca.

In ogni caso, chiunque fosse interessato potrà rivolgersi al personale della Banca che rimane a disposizione per fornire ogni chiarimento al riguardo.